

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 296/2015

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1807]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015, che modifica l'allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda lo status di indenne dalla malattia da virus erpetico della carpa Koi (KHV) di tutto il territorio della Croazia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015, che modifica la decisione 2007/453/CE concernente la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Repubblica ceca, Francia, Cipro, Liechtenstein e Svizzera ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1310**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1310 della Commissione, del 28 luglio 2015 (GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17).»

2. Al punto 49 (decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 1356**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/1356 della Commissione, del 4 agosto 2015 (GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/1310 e (UE) 2015/1356 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 dicembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 200 del 30.7.2015, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 209 del 6.8.2015, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Oda SLETNES
